

## GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE  
29 SETTEMBRE 2011  
N. 35296

PRESIDENTE: FERRUA  
ESTENSORE: ROSI  
RICORRENTE: ZUMMO

**Privacy • Violazione.  
Rivelazione di segreto  
• Principio di specialità  
• Prevalenza della  
fattispecie prevista dal  
codice sui dati personali**

*Il reato di rivelazione di dati sensibili, attinenti la sfera della salute, realizzato da un medico non concorre, ma assorbe per il principio di specialità, il reato di rivelazione di segreto professionale.*

**Privacy • Diffusione di  
dati medici sensibili**

**• Rilevanza per la difesa in  
processo • Insussistenza del  
reato**

*Non risponde del reato di comunicazione di dati sensibili senza il consenso dell'interessato il medico che, citato in giudizio, produca la documentazione clinica della parte attrice, se è destinata a dimostrare fatti necessari alla propria difesa. Non sussiste pregiudizialità tra l'accertamento civilistico e quello del giudizio penale ai fini dell'applicazione della scriminante.*

**R**ILEVATO che con sentenza del 23 aprile 2010 (depositata il 6 maggio 2010), il GUP del Tribunale di L'Aquila ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Z.S. per tutti i reati a lei ascritti (assorbite le condotte ex art. 326 nelle corrispondenti fattispecie delittuose di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 26 e 167), perché il fatto non sussiste;

che la Z. era accusata, nella veste di medico di ruolo della ASUR 11, di aver abusato di tale qualità e, al fine di trarne profitto, di aver proceduto al trattamento dei dati personali attinenti allo stato di salute di C.C., senza il consenso dell'interessata e l'autorizzazione del garante, al di fuori delle ipotesi consentite di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 (D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 26 e 167 e art. 61 c.p., n. 9) rivelando a vari soggetti notizie concernenti la patologia di cui aveva sofferto la C. (art. 326 c.p.);

che, in particolare, la Z., per difendersi in un giudizio civile volto alla sua condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice C., introdotto avanti al Tribunale di Fermo (RG2780/05), si sarebbe procurata, anche attingendole dalla cartella clinica ospedaliera, informazioni relative alla patologia che affliggeva la C., poi comunicandole al proprio difensore e a terzi (mediante capitolazione della prova testimoniale richiesta in sede di giudizio con memoria ex art. 184 c.p.c.);

che, inoltre, la Z., qualche tempo prima, in altro procedimento civile, tenutosi ancora avanti al Tribunale di Fermo (relativo ad una controversia con un proprio collega di lavoro: proc. n. 325/05), avrebbe presentato istanza di ricusazione del giudice, padre della C., consegnando al proprio difensore uno scritto con il quale menzionava (e offriva in comunicazione al detto difensore ed ai terzi) i dati sensibili richiamati, contenenti, tra l'altro, la notizia e le circostanze di un ricovero della detta C. avvenuto nel corso dell'anno 1999 (e degli altri ricoveri avvenuti) presso il servizio

psichiatrico ove la medesima Z. svolgeva le sue funzioni di medico e, perciò, di pubblico ufficiale, così palesemente violandone i doveri;

che l'imputata è stata assolta dalle ipotizzate violazioni del reato di cui all'art. 326 c.p. sia in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. con l'altra incriminazione sia per l'insussistenza di un divieto assoluto di comunicazione dei dati riservati;

che, infatti, secondo il GUP, anche il primo reato (D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 26 e 167 e art. 61 c.p., n. 9) era da escludersi sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo;

che, infatti, la dr.ssa Z. aveva fatto legittimamente ricorso alla comunicazione di quei dati, dapprima, nella controversia che la vedeva avversaria del proprio collega di lavoro del servizio di psichiatria (il dr. M.A.), medico curante della C. e in rapporti di amicizia con il padre della paziente e giudice designato della vertenza che la contrapponeva al detto sanitario, e poi nella successiva causa intentata dalla paziente, figlia del giudicante;

che, secondo il provvedimento impugnato, la Z. avrebbe agito, nella sede giudiziaria competente, per conseguire un risultato lecito, esercitando un diritto costituzionalmente garantito, che avrebbe scriminato — ex art. 51 c.p. — ognuna delle condotte censurate;

che, sul piano oggettivo, sia nel caso dell'azione giudiziaria proposta dalla C., sia in quello della vertenza con il collega di lavoro, arbitrata dal padre della suddetta, la d.ssa Z. avrebbe fatto valere un proprio diritto; che, nel caso della prima vertenza, ella avrebbe cercato di dimostrare che il tentativo di suicidio della paziente non era stato affatto dovuto — come asserito dall'attrice — al presunto disvelamento della propria patologia psichica indicata nell'istanza di ricusazione, proposta nella seconda vertenza (ma prima sul piano temporale), ma alla sua effettiva e pregressa malattia psichica (prova contraria alle affermazioni di sussistenza dell'illecito capitolata nel giudizio civile); che, nella seconda vertenza (quella con il proprio collega di reparto sanitario), non vi sarebbe nemmeno l'estremo della divulgazione atteso che la comunicazione dei dati sarebbe stata diretta all'AG competente, allo scopo di risolvere il problema della terzietà del giudice (indipendentemente dal fatto che poi l'istanza sarebbe stata respinta ed il giudice C. si sarebbe comunque astenuto);

che la parte civile, C.C., ha proposto ricorso ex art. 428 c.p.p. avverso la detta sentenza, facendo valere quattro mezzi di impugnazione;

che, con il primo mezzo (con il quale si duole della nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e delle previsioni del codice della privacy, particolarmente del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 26, comma 4, e art. 167, comma 2, nonché dell'art. 51 c.p.c., e per travisamento del fatto in relazione all'accusa relativa al giudizio tra la Z. ed il suo collega medico, primo in ordine di tempo) la ricorrente si duole, anzitutto, della insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione del giudice di merito in ordine al provvedimento di rigetto del ricorso di astensione proposto, a suo tempo, dall'imputata. In relazione a quest'ultimo epilogo, inoltre, si lamentano alcuni errori di diritto in ordine all'operato bilanciamento tra il diritto alla tutela dei dati personali sensibili (della ricorrente) ed il diritto di difesa riconosciuto all'imputata. Tale bilanciamento sarebbe stato operato in violazione del principio di concretezza della ponderazione dei valori e di prevalenza del bene della dignità personale rispetto al diritto di credito sottostante

alla sua tutela giurisdizionale. E ciò tanto più in quanto l'imputata avrebbe acquisito tali dati in assenza di una rituale procedura amministrativa e li avrebbe utilizzati con modalità mancanti del nesso di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto all'istanza di ricusazione proposta contro il genitore della interessata al loro trattamento;

che, con il secondo mezzo (con il quale si duole della nullità della sentenza *ex art. 606 c.p.p., lett. b*), per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e delle previsioni del codice della privacy, particolarmente del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 26, comma 4, e art. 167, comma 2 in relazione all'accusa relativa al giudizio tra la C. e la Z.: secondo in ordine di tempo) la ricorrente si duole di alcune delle stesse ragioni già esposte con il primo mezzo (scorretto bilanciamento, eccedenza del trattamento);

che, con il terzo mezzo (con il quale si duole della nullità della sentenza *ex art. 606 c.p.p., lett. b*), per inosservanza od erronea applicazione della legge penale — artt. 15 e 326 c.p. — per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione: in relazione alle due ipotesi di accusa di cui all'art. 326 c.p.) la ricorrente si duole, anzitutto, che il giudice abbia disatteso la diversa oggettività giuridica delle due ipotesi criminose, ritenendo applicabile il principio di specialità. In secondo luogo, censura l'asserita insussistenza del reato che viceversa sussisterebbe per il comportamento accertato in spregio all'art. 26 cod. privacy;

che, con il quarto ed ultimo mezzo (con il quale si duole della nullità della sentenza *ex art. 606 c.p.p., lett. b*), per inosservanza od erronea applicazione della legge processuale penale relativa alla disciplina dell'udienza preliminare: artt. 421 e 425 c.p.p.) la ricorrente si duole del fatto che il GUP abbia disatteso la regola di giudizio secondo la quale quando vi sia insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti questi devono essere esaminati solo in dibattimento.

Considerato che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

che l'esame dei primi due mezzi può essere svolto congiuntamente trattandosi, nella sostanza, con qualche distinguo in ordine alla maggior complessità del primo motivo, sostanzialmente delle stesse doglianze;

che, in ordine al profilo della reiezione dell'istanza di ricusazione come presupposto ostativo per l'esclusione del reato, di contro operata dal giudice di merito, questa Corte deve affermare il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 2, la cognizione del giudice di merito non può essere limitata o condizionata dalla natura di un provvedimento giurisdizionale di qualsivoglia natura e, meno che mai, dal provvedimento del giudice civile che — come nella specie — sia stato adottato a seguito di un ricorso giurisdizionale contenente i dati sensibili del cui presunto trattamento illecito da parte della ricorrente si controverte;

che, in sostanza, non solo non vi è pregiudizialità tra l'accertamento civilistico compiuto in quella diversa sede e quella di cui al presente giudizio, ma il detto provvedimento, costituendo uno degli atti del procedimento iniziato con il ricorso contenente i dati sensibili oggetto del preteso trattamento illecito, è solo uno degli elementi, fra i tanti, che il giudice penale deve valutare ai fini del riscontro dei fatti che costituiscono l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato in esame;

che, nella specie il GUP ha valutato come irrilevante, ai fini del decidere l'odierno *thema decidendum*, l'epilogo di quel ricorso (che, peral-

tro, ha condotto all'astensione da parte del giudice del giudizio, padre della parte civile) perché ha ritenuto pienamente scriminato il comportamento dell'imputata, in esercizio del suo diritto costituzionale di difesa, quello di essere giudicato — nella controversia civile con il proprio collega di lavoro incidente sulle rispettive carriere professionali — da un giudice che non fosse amico di uno dei due, anche per la lunga frequentazione dovuta alla cura della propria figlia, affetta da particolari patologie psichiche seguite — sul piano clinico — proprio da quel concorrente in causa con la sua collega;

che tale irrilevanza appare pienamente giustificata proprio per le valutazioni in diritto del giudice della ricusazione, invero piuttosto opinabili, e comunque perché non incidenti sul sostrato motivazionale adottato (l'esistenza della scriminante), rispetto al quale quell'epilogo decisivo è obiettivamente del tutto irrilevante;

che, quanto al bilanciamento operato dal giudice di merito in favore del diritto di difesa dell'imputata, questa Corte non può non richiamare il principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite civili in fattispecie relativa al trattamento di altri dati sensibili (inerenti al rapporto di coppia in una controversia di status) laddove esse hanno affermato che « In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 2003, artt. 7, 24, 46 e 47 (c.d. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla condotta della parte che aveva notificato l'ordine di esibizione dato dal giudice istruttore ed alcuni verbali d'udienza in collegamento con lo stesso ordine, anche in assenza del consenso del titolare dei dati riportati nei predetti atti) » (Sez. Un., Sentenza n. 3034 del 8 febbraio 2011, Rv. 616637);

che, peraltro, tale principio non costituisce una novità essendo già emersa da altre decisioni dello stesso segno come ad es. con la sentenza della Cass. Civ. (Sez. 3) n. 3358 dell'11 febbraio 2009 (Rv. 606935) secondo cui « La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza. La facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va tuttavia esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un avvocato per effetto della cessazione del rapporto professionale

con un cliente, aveva ritenuto legittima la produzione di una lettera dello stesso attore indirizzata a terzi, da cui risultava che i motivi della rinuncia all'incarico erano diversi da quelli dedotti in giudizio) »;

che, pertanto, trovandosi a invocare la terzietà del giudice di quel giudizio ove non vi era stata astensione da parte del giudicante, l'imputata ha correttamente proposto ricorso di ricsuzione portando a corredo della sua legittima istanza il rapporto di amicizia del suo avversario con il giudice e delle ragioni della loro lunga e risalente frequentazione;

che, quindi, solo sotto quest'ultimo profilo può darsi ingresso alla censura della presunta mancanza di correttezza, pertinenza e non eccedenza dei dati forniti nell'economia del suo ricorso;

che, tuttavia, ciò può essere riguardato solo in astratto, non certo in concreto atteso che il giudice di merito ha, con decisione congruamente motivata (tra l'altro spiegando che l'imputata non aveva alcun motivo di menzionare i detti dati sensibili non avendo ragioni di astio o di rancore, ed anzi — avendo curato la persona offesa nel corso della sua attività professionale — avendo mostrato nei suoi riguardi una positività di comportamento) e immune da vizi logici chiarito non solo la correttezza ma anche la pertinenza (con l'obiettivo di dimostrare tal frequentazione tra parte e giudice a causa del rapporto nato come professionale sanitario) e la non eccedenza dei dati forniti, senza che questo giudice di legittimità possa procedere ad una rivalutazione di tale giudizio;

che, infatti, l'imputata ha svolto le sue comunicazioni, correttamente, all'interno delle forme del processo senza che possa rilevare il fatto che gli addetti all'Ufficio giudiziario interessato siano potuti venire a conoscenza del contenuto del ricorso, essendo gli stessi tenuti al relativo segreto;

che neppure ha pregio l'eccezione relativa alla presa di conoscenza dei detti dati sensibili in quanto, com'è ragionevole desumere, dette informazioni sono state raccolte nel corso dell'esercizio professionale all'interno del medesimo reparto di cura e trattamento della parte civile;

che, per le stesse ragioni dianzi menzionate, deve essere respinto il terzo motivo del ricorso in base al precedente di questa stessa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 6058 del 24 gennaio 1989, Crincoli) secondo cui « Al reato di rivelazione di segreti di ufficio è applicabile la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, di cui all'art. 51 c.p., allorché la rivelazione è fatta per difendersi in giudizio, essendo il diritto di difesa prevalente rispetto alle esigenze di segretezza e buon funzionamento delle P.A. »;

che avendo operato all'interno delle forme ed osservando le regole processuali, così come accertato nel merito, anche l'imputazione di cui all'art. 326 c.p. deve essere esclusa, così come ha correttamente operato il GUP con la sua decisione qui esaminata, residuando come ultronea ed inessenziale la questione della diversità di oggetto tra i due reati contestati;

che, anche il quarto motivo è infondato, avendo il GUP escluso (implicitamente) la necessità del rinvio a giudizio avendo maturato (correttamente, come si è detto) il convincimento della non illiceità dell'operato dell'imputata odierna da tutti i reati a lei ascritti, al di là di ogni dubbio;

che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

*LA PRODUZIONE  
IN GIUDIZIO DI DOCUMENTI  
CLINICI È GIUSTIFICATA  
SE NECESSARIA  
ALL'ESERCIZIO  
DEL DIRITTO DI DIFESA*

**1.** Il principio di diritto fissato dalla sentenza è di adamantina semplicità. Nella fattispecie un medico era stata citata in giudizio in quanto, in un procedimento civile intrapreso a suo carico da un collega, aveva, tramite il proprio difensore, depositato in giudizio, un'istanza di ricusazione del Giudice corredata da documenti clinici che dimostravano come l'attore avesse

intrattenuto rapporti con il Giudicante ed, in particolare, avesse per un lungo periodo avuto in cura psichiatrica la figlia di questi.

In sede di udienza preliminare, il medico era stato prosciolto da entrambe le imputazioni ascritte: dalla rivelazione di segreto, perché assorbita nella violazione al codice della privacy in forza del principio di specialità e dalla violazione dell'art. 167, in relazione all'art. 26, co. 4 del codice della privacy, per esercizio del diritto, ai sensi degli artt. 51 del codice penale e 24 della Costituzione.

Introdotta il giudizio della S.C. dal ricorso della parte civile, la Cassazione ha confermato la sentenza enunciando i principi sottostanti i due punti indicati.

2. Per la verità neppure il ricorso contestava la efficacia della scriminante dell'esercizio del diritto ad elidere il reato di illecita diffusione di dati sensibili, sul piano generale; ma si limitava a censurare il giudizio di bilanciamento tra gli interessi in conflitto (quello della paziente e quello del medico) svolto nella sentenza. In particolare, sosteneva che, per decidere la prevalenza fra il diritto alla riservatezza a sé pertinente e quello alla difesa della convenuta, il Giudice era incorso in un'erronea applicazione del principio di ponderazione dei valori in conflitto, essendo superiore il diritto alla riservatezza su quello di credito (così ridotto il diritto di difesa) sottostante al procedimento. Dava poi rilievo alle circostanze che l'acquisizione originaria dei dati personali era avvenuta da parte del medico in maniera informale ed il loro uso sarebbe stato carente del nesso di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto all'istanza di ricusazione proposta.

Due, dunque le doglianze sottoposte: l'una sull'inapplicabilità, in concreto, della scriminante per la prevalenza di un valore sull'altro e, comunque, per difetto dei presupposti per riconoscere il diritto di difesa, l'altro un'eccezione sulle forme di reperimento dei dati personali di natura medica.

Infine, con lo stesso ricorso si assumeva l'esistenza di un diverso bene giuridico nelle due fattispecie delittuose in origine contestate e, conseguentemente, l'inapplicabilità del principio fissato dall'art. 15 del codice penale e l'erroneità del ritenuto assorbimento del reato di rivelazione del segreto d'ufficio in quello di illecita diffusione di dati personali.

3. La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di proscioglimento, afferma, innanzitutto, il principio di non pregiudizialità tra l'accertamento in sede civile (i ricorrenti opponevano che la ricusazione non aveva avuto seguito; ma ciò era avvenuto per astensione del Giudice) ed il giudizio penale per rivelazione del segreto e violazione della privacy. Se ben s'intende dalla pronuncia, il ricorso assumeva che la natura del procedimento incidentale per ricusazione fosse ostativa all'accertamento della scriminante del diritto di difesa. Sembra condivisibile il disinteresse manifestato dalla Corte per la natura o finalità del procedimento ed il suo esito. Non è dato, infatti, sostenere che in un qualsivoglia procedimento, anche di natura incidentale, una parte non abbia diritto ad esplicitare la propria difesa.

Per affermare la sussistenza di tale diritto e la sua valenza scriminante, la Cassazione si riferisce ad un precedente delle Sezioni Unite civili<sup>1</sup>, che rintraccia nel codice della privacy numerose norme che legittimano il comportamento censurato e, segnatamente<sup>2</sup>:

l'art. 8, co. 2 lett. e) che esclude la facoltà di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria; sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento;

l'art. 24, secondo il quale il trattamento dei dati personali non presuppone il consenso dell'interessato, ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento;

l'art. 46, il quale stabilisce che la titolarità del trattamento dei dati in ambito giudiziario va individuata in capo al Ministero, al CSM e agli Uffici Giudiziari;

infine, l'art. 47, che prescrive l'inapplicabilità (nella sua interezza) della disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano gestiti e raccolti nell'ambito del processo.

Le Sezioni Unite civili ne concludono che la costellazione di norme citate « conferma la peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima alla previsione di deroghe rispetto al regime ordinario al fine di assicurare l'effettiva tutela »<sup>3</sup>. Va, tuttavia, ribadito che alcune delle disposizioni citate erano adatte al solo caso trattato dalle Sezioni Unite civili, dove presupposto della diffusione era un provvedimento del Giudice e soltanto due norme: l'art. 8 e l'art. 24 possono assumere rilevanza nei trattamenti effettuati dalle sole parti in giudizio.

Diversa, invece, e più netta l'impostazione e la prospettiva adottate in sede penale dove, in luogo di ricercare un principio attraverso il combi-

<sup>1</sup> Cass., Sez. Unite civili, 8 febbraio 2011, n. 3034, in cui si trattava della trasmissione — ai fini del reperimento di documenti — di verbali di udienza contenenti dati sensibili relativi alla salute del ricorrente, senza il consenso della parte interessata.

<sup>2</sup> Per un riferimento alle diverse norme ed alla loro esegesi, cfr. MAIETTA, *I trat-*

*tamenti in ambito giudiziario da parte delle Forze di Polizia e per la difesa e sicurezza dello Stato*, in AA.VV., *Il codice di protezione dei dati personali*, p. 165, Milano, 2004.

<sup>3</sup> La sentenza cita gli scarsi e conformi precedenti in materia: Cass., sez. civ., n. 15372/09; Cass., Sez. civ., n. 12285/08; Cass., Sez. civ., n. 10690/09.

nato disposto di norme disseminate nella legge speciale, si rinviene la causa di giustificazione generale dell'esercizio del diritto attraverso la relazione fra il diritto di difesa costituzionalmente sancito e l'art. 51 del codice penale. Un istituto di più larga portata e ampiamente collaudato nel sistema penale; per esempio con le molte pronunce riguardanti il diritto di cronaca (estratto dalla combinazione fra la libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall'art. 21 della Costituzione e lo stesso art. 51 del codice penale).

Questa stessa derivazione della causa scriminante era, però, già stata affermata in sede civile da altre pronunzie convergenti<sup>4</sup> (di cui una citata in sentenza) che aveva fissato i criteri per il bilanciamento dei valori individuandoli, attraverso l'art. 24, lett. f) del Codice della privacy, nel dovere di correttezza e nei principi di pertinenza e non eccedenza.

Gli stessi riconosciuti, dalla Corte di Cassazione in commento, quali condizioni regolanti il legittimo esercizio del diritto e rilevati dalla sentenza di merito nel caso concreto per le ragioni che correttezza e pertinenza erano insite nelle finalità difensive.

Appare condivisibile l'affermazione di principio che regola la causa di giustificazione e ne limita l'applicazione con riferimento al rapporto insistente tra atto prodotto e oggetto ed utilità nel processo a fini difensivi. Anche la soluzione di merito appare congrua, atteso che l'istanza di ricusazione è volta a garantire il diritto al giusto processo avanti un Giudice terzo ed imparziale ed in questo senso la dimostrazione di un rapporto continuato tra il Giudice ed una parte consente la produzione dei documenti, anche attinenti dati sensibili, che lo dimostrino.

4. Pur ammessa la valenza del principio di specialità, la Corte non si sottrae ad un'ulteriore obiezione elevata dalla difesa e riafferma il principio secondo il quale la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto scrimina anche il reato di rivelazione del segreto d'ufficio.

Anche se la sentenza si limita a richiamare un precedente<sup>5</sup>, l'affermazione appare condivisibile, non si rinviene, infatti, una ragione per cui la causa di giustificazione generale dell'esercizio del diritto non possa operare anche verso il delitto di rivelazione del segreto d'ufficio.

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE

<sup>4</sup> Cass., Sez. III civ., 11 febbraio 2009 n. 3358; inoltre: Cass., Sez. civ., 15327/09; Cass., Sez. civ. 3358/09; Cass. Sez. civ., 12258/08.

<sup>5</sup> La motivazione si contrae nel rinvio alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 24 gennaio 1989, n. 6058.